



## Statuto dell'ASSOCIAZIONE TARTUFAI BARBERINESE

### **Articolo 1**

#### **Denominazione, sede e durata**

L'associazione è denominata "Associazione Tartufai Barberinese"

Essa ha sede in Comune di Barberino di Mugello, località Cavallina.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050: essa è disciplinata dal presente statuto, dai regolamenti applicativi e dalle norme di legge vigenti.

### **Articolo 2**

#### **Scopi e finalità**

L'associazione ha lo scopo di favorire la tutela, la raccolta, la produzione e la valorizzazione del tartufo della Toscana, con particolare riferimento al tartufo toscano bianco, nero e marzuolo del Mugello, nonché lo scopo di tutela e protezione della natura e della salvaguardia dell'ambiente.

Gli scopi e le finalità associative saranno perseguiti mediante attività di:

1. ricerca, sperimentazione, attraverso le più varie forme compresi l'allestimento e partecipazione a fiere mostre e mercati;
2. realizzazione in terreni propri, di proprietà o enti pubblici di tartufaie controllate o coltivate;
3. iniziative promozionali, commerciali, pubblicitarie e culturali in materia di tartuficoltura;
4. in previsione di riconoscimento da parte della regione l'istituzione di corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità alla raccolta di tartufi e comunque mediante tutte quelle attività che verranno riconosciute idonee al raggiungimento dei fini associativi;
5. accesso alle provvidenze pubbliche previste dalle norme comunitarie nazionali e regionali. L'associazione si riserva di istituire un gruppo di soci addetti a svolgere un'attività di vigilanza volontaria ai sensi della L.R n° 50 del 11/04/95.

L'associazione non ha fini di lucro.

### **Art. 3**

#### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. da beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
2. da fondi di riserva costituiti con l'eccedenze di bilancio;
3. da eventuali lasciti, erogazioni e donazioni;

### **Art. 4**

#### **Entrate dell'associazione**

Le entrate dell'associazione saranno costituite:

1. dalle quote sociali;
2. dagli introiti derivanti da manifestazioni o partecipazioni promosse a sostegno delle finalità dell'associazione;
3. dai contributi pubblici o privati o da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

## **Art. 5** **Esercizio sociale**

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e affrontare il bilancio preventivo del successivo esercizio, entrambi da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

## **Art. 6** **Soci**

Possono essere soci ordinari dell'associazione i cercatori di tartufo, i coltivatori di tartufo, nonché i commercianti degli stessi, residenti nella regione Toscana.

Possono essere soci affiliati gli enti pubblici o privati che perseguono scopi analoghi, nonché gli enti pubblici interessati, nel loro territorio, alla raccolta e/o produzione di tartufi.

Sono soci onorari dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che avendo acquisito particolari meriti nel campo specifico della tutela, della valorizzazione e della produzione del tartufo, tali vengono nominati dall'assemblea dell'associazione. Ai soci affiliati e onorari non può essere imposta alcuna quota per la loro adesione all'associazione.

## **Art. 7** **Ammissione dei soci**

Per l'ammissione a socio ordinario dell'associazione occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente e presentare domanda scritta di ammissione con esplicita dichiarazione di accettazione del presente statuto. L'ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed avverso la negata ammissione, motivata sempre dal Consiglio Direttivo, è data la possibilità di ricorso all'assemblea dei soci entro l'anno successivo. L'ammissione a socio affiliato è deliberata senza formalità dal Consiglio Direttivo, la nomina a socio onorario è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

## **Art. 8** **Diritti e doveri dei soci**

Il socio avrà diritto al rilascio di una tessera di appartenenza all'associazione in corrispondenza la pagamento della quota sociale annuale, ed accedere ai locali dell'associazione con le modalità ed i termini che verranno decisi dal Consiglio Direttivo, nonché a partecipare ad ogni attività e manifestazione dell'associazione.

Il socio dovrà corrispondere la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea dei soci; dovrà accettare e rispettare lo statuto uniformandosi nel suo comportamento allo spirito associativo, dovrà altresì, nei limiti delle sue possibilità, adoperarsi per la buona riuscita delle attività associative (per esempio allestimento fiere, mostre, installazione di nuovi impianti tartufigeni).

## **Art. 9** **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per dimissioni;
3. per morosità.

Le dimissioni avranno corso con la fine dell'esercizio sociale durante il quale sono state presentate.

La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 10**  
**Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il vice Presidente;
5. il Collegio dei Revisori.

**Art. 11**  
**Assemblea**

Costituiscono l'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti all'associazione e che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Fanno altresì parte dell'Assemblea, senza però diritto di voto, i soci onorari e i rappresentanti degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 6.

**Art. 12**  
**Convocazione dell'assemblea**

I soci sono convocati all'Assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, mediante convocazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascun socio e da spedirsi 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'assemblea può essere convocata, su domanda motivata, avanzata da almeno 2/10 dei soci.

**Art. 13**  
**Condizione delle assemblee e validità delle deliberazioni**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C., i soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri, ogni socio, mediante delega scritta, può rappresentare non più di due soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e se lo ritiene il caso due scrutatori. Dalle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**Art. 14**  
**Compiti dell'assemblea**

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed il collegio dei revisori, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quanto ad essa emendato per legge e per statuto.

**Art. 15**  
**Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 (sette) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, alla prima riunione il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea, il Consigliere sostituito resta in carica

fino alla scadenza del sostituito. Ogni membro del Consiglio Direttivo che rimanga assente per 3 (tre) riunioni consecutive senza valida giustificazione scritta, si intende decaduto a tutti gli effetti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.

#### **Art. 16**

##### **Convocazione del consiglio e validità delle assemblee**

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni volta ne venga ravvisata la necessità dal presidente e in assenza dal vicepresidente e d in assenza di entrambi dal Consigliere anziano. E' convocato altresì quando ciò sia richiesto da un terzo dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri in carica arrotondata per eccesso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà firmato dal presidente e dal segretario. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare i rappresentanti degli enti ed associazioni di cui all'Art. 6 e gli esperti che il Consiglio Direttivo riterrà utile consultare.

#### **Art. 17**

##### **Compiti del consiglio**

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è per tutti gli associati.

#### **Art. 18**

##### **Il Presidente**

Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio. Nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

#### **Art. 19**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà essere dato ad altre associazioni o enti senza finalità di lucro.

#### **Art. 20**

##### **Collegio dei revisori**

Il collegio dei revisori è composto da 3 (tre) revisori effettivi, e da due revisori supplenti eletti per un anno dall'assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno la relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.